

**D.LGS. 116/2020, IN VIGORE DAL 26/09/2020:  
NOVITÀ INTRODOTTE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI**

### **RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE DEI RIFIUTI**

È necessario **dimostrare l'effettivo smaltimento dei rifiuti**, nello specifico il Decreto stabilisce che “nel caso di conferimento di rifiuti a **soggetti autorizzati alle operazioni** di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti **D13, D14, D15**, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'**attestazione di avvenuto smaltimento**, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino: i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati, la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.”

### **CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI DA PARTE DI UTENZE NON DOMESTICHE**

L'assimilazione riguarda **29 categorie di attività produttive** (riportate in allegato), dalle quali sono **escluse le attività industriali con capannoni e le attività agricole** mentre sono comprese le attività artigianali di ogni tipo, il commercio e i servizi

Questo significa che nel caso di **Rifiuti Speciali non Pericolosi**, ovvero in tutto e per tutto simili a quelli prodotti in casa, le aziende comprese nelle precedenti categorie possono decidere se affidarsi a un **gestore privato** o a un **gestore pubblico** per lo smaltimento.

Chi sceglie un **operatore privato**, verrà **detassato** in proporzione alla quantità di rifiuti avviata al recupero e debitamente documentata.

**Attenzione:** Il Comune non opera la **riduzione della TARI** in automatico, ma questa deve essere richiesta dal contribuente con un'apposita **domanda** da presentare secondo le tempistiche indicate dal comune ed allegando copie dei formulari FIR o altra documentazione richiesta.

### **REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI**

Il Registro di Carico e Scarico diventa “**Registro Cronologico di Carico e Scarico**.” “Cronologico” perché le annotazioni devono essere effettuate:

- entro **10 giorni lavorativi** per i produttori iniziali, a partire dalla produzione e dallo scarico del rifiuto (come prima);
- entro **10 giorni lavorativi** per raccoglitori e trasportatori, a partire dalla consegna a destinazione

Sono **esonerati dall'obbligo di tenuta** le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8 (cat. 2 bis dell'albo), nonché, **per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.**

Inoltre, i soggetti la cui produzione di rifiuti non eccede le **20 tonnellate annue di rifiuti non pericolosi** e le **4 tonnellate annue di rifiuti pericolosi**, possono avvalersi per la tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti, dell'Associazione di Categoria che provvede ad annotare i dati con **CADENZA MENSILE**.

Si riducono, inoltre, i tempi di conservazione obbligatoria del Registro: **da 5 a 3 anni**.

### **FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE (FIR)**

La trasmissione della **quarta copia**, sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario, può essere sostituita dall'invio mediante **posta elettronica certificata** sempre **entro 3 mesi** e sempre che il

trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore.

Il **trasportatore** non è responsabile per quanto indicato nel formulario dal produttore o dal detentore e per le eventuali **difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza**, escluse le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.

Le tempistiche per **soste tecniche e trasbordi** passano **da 48 a 72 ore**.

I tempi per la conservazione del FIR si accorciano, come per il Registro cronologico di carico e scarico: **da 5 a 3 anni**.

## **DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI PRODOTTI NELLE ATTIVITÀ AGRICOLE, DI ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE, DI MANUTENZIONE ED INTERVENTI EDILI**

Nel caso di **quantitativi limitati** che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Tali semplificazioni valgono per le seguenti attività:

- **aziende agricole:** possono movimentare i rifiuti prodotti in fondi distanti fino a 15 km dall'azienda (senza che questa movimentazione rappresenti formalmente un trasporto, con i relativi obblighi di documentazione);
- **attività di assistenza sanitaria domiciliare:** possono movimentare i rifiuti prodotti nel corso degli interventi a domicilio fino alla propria sede o unità locale (senza obbligo di documentazione di trasporto);
- **attività di manutenzione o piccoli interventi edili:** anche in questo caso il luogo del deposito temporaneo può coincidere con la sede di chi svolge l'intervento (il trasporto dal luogo di produzione richiede però un documento di accompagnamento).

## **SFALCI E POTATURE**

"Gli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni" non rientrano più tra le esclusioni previste dall'art. 185, pertanto a partire dal 26 settembre, **dovranno essere gestiti come rifiuti**.

Per chiarimenti o delucidazioni, è possibile contattarci.

## D. Lgs. 116/2020

### Allegato L-quater Elenco rifiuti "ex-assimilabili"

<i>Frazione</i>	<i>Descrizione</i>	<i>EER</i>
<i>RIFIUTI ORGANICI</i>	<i>Rifiuti biodegradabili di cucine e mense</i>	<i>200108</i>
	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	<i>200201</i>
	<i>Rifiuti dei mercati</i>	<i>200302</i>
<i>CARTA E CARTONE</i>	<i>Imballaggi in carta e cartone</i>	<i>150101</i>
	<i>Carta e cartone</i>	<i>200101</i>
<i>PLASTICA</i>	<i>Imballaggi in plastica</i>	<i>150102</i>
	<i>Plastica</i>	<i>200139</i>
<i>LEGNO</i>	<i>Imballaggi in legno</i>	<i>150103</i>
	<i>Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*</i>	<i>200138</i>
<i>METALLO</i>	<i>Imballaggi metallici</i>	<i>150104</i>
	<i>Metallo</i>	<i>200140</i>
<i>IMBALLAGGI COMPOSITI</i>	<i>Imballaggi materiali compositi</i>	<i>150105</i>
<i>MULTIMATERIALE</i>	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	<i>150106</i>
<i>VETRO</i>	<i>Imballaggi in vetro</i>	<i>150107</i>
	<i>Vetro</i>	<i>200102</i>
<i>TESSILE</i>	<i>Imballaggi in materia tessile</i>	<i>150109</i>
	<i>Abbigliamento</i>	<i>200110</i>
	<i>Prodotti tessili</i>	<i>200111</i>
<i>TONER</i>	<i>Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*</i>	<i>080318</i>
<i>INGOMBRANTI</i>	<i>Rifiuti ingombranti</i>	<i>200307</i>
<i>VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE</i>	<i>Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127</i>	<i>200128</i>
<i>DETERGENTI</i>	<i>Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*</i>	<i>200130</i>
<i>ALTRI RIFIUTI</i>	<i>Altri rifiuti non biodegradabili</i>	<i>200203</i>
<i>RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI</i>	<i>Rifiuti urbani indifferenziati</i>	<i>200301</i>

### Allegato L-quinquies: Attività che producono rifiuti ex assimilabili, adesso classificati come urbani

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.